



COMUNE DI AREZZO

*Assessorato alle Politiche Sociali e del Sistema Educativo e Scolastico
Servizio Attività Logistiche e di Supporto alla Scuola*

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI E MEDIE

ART.1 Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola materna statale, elementare, media e la scuola comunale dell'infanzia " Villa Sitorni".

E' realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla L.R. 19.06.81 n. 53 e successiva modifica L.R. 23.06.93 n. 41, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

ART.2 Il servizio di trasporto viene erogato agli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Arezzo e fuori dal centro urbano;
- distanza dall'abitazione alla sede della scuola superiore ad 1 Km;
- frequenza della scuola più vicina al proprio domicilio.
- Nei servizi comunali per l'infanzia, nidi e scuole materne, ubicati in città, il servizio di trasporto viene erogato esclusivamente per i bambini in condizioni di necessità, documentata dal servizio sociale e compatibilmente con le risorse e i percorsi già esistenti.
- Qualora ci fossero richieste di utenti privi dei requisiti sopra riportati e disponibilità di posti all'interno dell'autobus, ultimate le procedure d'organizzazione dei percorsi, si può procedere ad erogare il beneficio fino al completo esaurimento dei posti.

ART.3- Gli alunni che frequentano le scuole del Comune di Arezzo, ma sono residenti in altro Comune, possono usufruire del servizio di scuolabus previo stipula di convenzione con il Comune di residenza.

ART.4- I bambini stranieri, che frequentano le scuole del Comune di Arezzo, possono usufruire del servizio di scuolabus, purché in regola con tutti i documenti secondo le normative vigenti.

ART.5- Per gli alunni portatori di handicap il servizio è erogato solo nel caso in cui lo stesso possa essere effettuato con i normali mezzi a disposizione senza ulteriore supporto di personale rispetto a quello già previsto.


ART.6- I destinatari del servizio di trasporto sono tenuti a contribuire alla copertura finanziaria dei costi con una quota economica determinata annualmente dall'Amm.ne Comunale. Le modalità di riduzione e di concessione dell'esonero sono determinate dalla presentazione della certificazione I.S.E.E.

ART.7- Per l'organizzazione tecnica del servizio di trasporto sarà costituita un'apposita Commissione Tecnica.

La Commissione, composta dal responsabile dell'autoparco com.le, da un rappresentante della Polizia Municipale, da un rappresentante del Servizio Attività Logistiche e di Supporto alla Scuola e da un rappresentante dell'utenza, organizza il servizio individuando i percorsi e le fermate.

ART.8- Gli autisti dello scuolabus, nell'espletamento del servizio di trasporto, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- prelievo degli alunni esclusivamente alle fermate ed agli orari prestabiliti;
- consegna e prelievo degli alunni al/dal personale del plesso scolastico (referente) mediante fermata del mezzo di trasporto in idonei spazi e secondo gli orari concordati con la Direzione;

- 
-
- consegna dell'alunno esclusivamente ad un genitore o ad altra personale adulta da questi debitamente autorizzata per iscritto. Qualora alla fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, l'autista dovrà trattenerlo a bordo dello scuolabus ed accompagnarlo al centro di raccolta istituito dal Comune tramite apposito provvedimento dirigenziale. Nel caso in cui il genitore o un suo delegato non si presenti, senza una documentata giustificazione, alla fermata dello scuolabus per più di due volte, il servizio di trasporto verrà revocato per l'intero anno scolastico.